

Data

18 MAR. 2015.

Protocollo

16535/A15100

Classificazione

15.100.50

Ai Signori Direttori degli

Enti gestori dei servizi socio-assistenziali

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti in merito alla D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159".


E' pervenuta a questa Amministrazione una richiesta di chiarimenti da parte della FISH Piemonte relativa all'individuazione della soglia ISEE di € 38.000 per le prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Il dubbio sollevato è riferito alla possibilità che il limite ISEE sopra indicato escluda l'accesso alla prestazione da parte dei cittadini che superano tale soglia e quindi del beneficio della quota sanitaria del costo della prestazione.

Al fine di evitare eventuali difformi interpretazioni delle disposizioni regionali, si ritiene opportuno trasmettere la lettera di risposta alla FISH Piemonte.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Dott. Sergio DI GIACOMO



referente:

Antonietta Cozzolino tel. 011 4322175

L'Assessore

Prot. n.

CI 15.100.50

899
cl. 1.60.40

Torino li, 16-3-2015

Egr. Dott.
Piergiorgio MAGGIOROTTI
Presidente FISH
c/o Associazione AREA
Corso Regina Margherita 55
10124 Torino

Oggetto: Risposta nota del 5 marzo 2015.

In riferimento alle perplessità esplicitate nella nota indicata in oggetto inerenti le soglie ISEE stabilite nella D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'accesso alle prestazioni socio-sanitarie è conseguente alla valutazione da parte delle competenti Unità di valutazione (UVG, UMVD), che garantiscono la presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari e definiscono le prestazioni da erogare più appropriate al bisogno delle persone.

Soltanto dopo la valutazione e la definizione delle prestazioni da erogare, in base al D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", vengono individuate le percentuali di costo a carico rispettivamente del Servizio Sanitario Regionale e dell'utente/Comune.

E' condizionata all'ISEE la sola quota sociale, per cui, ferma restando la quota a carico del Servizio sanitario regionale, il superamento della soglia ISEE individuata nella suddetta deliberazione comporta l'attribuzione del costo dell'intera quota sociale al beneficiario della prestazione e non incide sul diritto all'accesso alla prestazione.

La finalità dell'individuazione di soglie ISEE da parte della Amministrazione regionale è quella di garantire un'equità di trattamento degli utenti su tutto il territorio regionale.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale dare una corretta informazione agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali.

Augusto FERRARI

